



CONSERVATORIO DI MUSICA  
"TITO SCHIPA" LECCE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI  
STUDENTI AD ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI RESI DAL CONSERVATORIO DI MUSICA  
"TITO SCHIPA" DI LECCE

IL PRESIDENTE

- visto l'art. 6 della legge 21/12/1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- visto l'art.15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n.390";
- visto l'art. 2 lett. d) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508";
- visti gli artt. 8 e 31, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di musica "T. Schipa" di Lecce, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004;
- visto l'art. 24 del D.Lvo 29/03/2012 n. 68 che ha abrogato l'art. 13 della legge 02/12/1991 n. 390;
- visto l'art. 11 del D.Lvo citato che ha disciplinato ex novo la materia concernente le "Attività a tempo parziale degli studenti";
- vista la proposta di modifica formulata dal Consiglio accademico nella seduta del 23/10/2014;
- vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 32 del 29 dicembre 2014

A D O T T A

il seguente regolamento

Art. 1

*(Forme di collaborazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dal Conservatorio, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza, di esami, nonché l'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2

*(Limiti e copertura finanziaria)*

1. L'individuazione delle forme di collaborazione da assegnare alle varie attività avviene nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel bilancio del Conservatorio.
2. Il Consiglio di amministrazione delibera annualmente il corrispettivo orario della prestazione richiesta. Il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quella regionale sulle attività produttive.
3. Le prestazioni richieste per le collaborazioni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi .

### Art. 3

#### *(Requisiti di partecipazione)*

1. Possono avanzare le domande di collaborazione gli studenti che, in regola con il versamento delle tasse e dei contributi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. iscrizione all'ultimo triennio dei corsi del previgente ordinamento, ai corsi accademici di primo e secondo livello del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce;
  - b. maggiore età ;
  - c. possesso di un diploma di Scuola secondaria di II grado.
2. Non possono presentare domanda di collaborazione gli studenti che abbiano in corso presso terzi un rapporto di lavoro continuativo, autonomo o subordinato

### Art. 4

#### *(Durata e luogo della collaborazione)*

1. Le prestazioni dello studente non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascuno anno accademico.
2. Le prestazioni dovranno svolgersi all'interno del Conservatorio di musica "Tito Schipa" o della Sezione staccata di Ceglie Messapica (BR) o nel luogo in cui lo studente venga destinato per le specifiche esigenze della collaborazione.

### Art. 5

#### *(Procedure per la determinazione e l'assegnazione dei rapporti di collaborazione)*

1. I servizi resi dal Conservatorio nei quali possono prevedersi forme di collaborazione degli studenti sono determinati annualmente dal Consiglio accademico.
2. Il relativo bando di concorso deve contenere:
  - a. l'indicazione delle attività per le quali sono previste le forme di collaborazione degli studenti
  - b. il numero complessivo delle ore previsto per le singole tipologie di rapporti di collaborazione
  - c. i criteri per la formazione delle relative graduatorie
  - d. le eventuali prove finalizzate alla verifica delle specifiche competenze richieste per la tipologia di attività

### Art. 6

#### *(Graduatorie)*

1. Le graduatorie inerenti i rapporti di collaborazione per le attività di supporto all'espletamento degli esami, di partecipazione alle attività di ricerca e produzione artistica e di assistenza al sistema informatico saranno formulate sulla base della valutazione delle specifiche competenze in possesso dei candidati accertate da Commissioni nominate dal Consiglio accademico. A parità di valutazione, la precedenza sarà determinata dalla condizione economica calcolata con l'indicatore ISEE.
2. La precedenza nelle graduatorie relative alle tipologie di attività diverse da quelle indicate al comma 1, saranno determinate dalla condizione economica calcolata con l'indicatore ISEE.

### Art. 7

#### *(Presentazione delle domande)*

1. Gli studenti interessati a prestare attività di collaborazione sono tenuti a presentare la domanda, unitamente alla documentazione richiesta, entro il termine stabilito nel bando di selezione.
2. In caso di omessa indicazione del valore ISEE, lo studente sarà inserito nella fascia di contribuzione massima.

3. Lo studente può partecipare ad un solo bando di selezione.

Art. 8  
(Contratto)

1. Il contratto deve indicare:
  - a. la struttura presso la quale è prestata la collaborazione;
  - b. il tipo di attività;
  - c. il numero di ore assegnate;
  - d. il corrispettivo dovuto, le condizioni e le modalità della sua erogazione e l'indicazione del capitolo di bilancio su cui grava la spesa;
  - e. la clausola espressa di risoluzione del contratto per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario;
  - f. l'espressa menzione che la collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi;
  - g. l'espressa menzione che il corrispettivo è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

Il Presidente  
(On. dott. Nicola Ciraci)